

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 186

23 ottobre 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI RIVI, RICHETTI, BERETTA, LUCCHI, MAZZOTTI, BORGHINI, VILLANI

RIDUZIONE DEL NUMERO DI COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E DELL'AZIENDA REGIONALE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (ARNI)

Oggetto consiliare n. 3004

RELAZIONE

Il progetto di legge si inserisce nel tema relativo alla razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento dell'Amministrazione, perseguendo l'obiettivo di ridurre i costi della rappresentanza, aumentando invece le disponibilità di bilancio da destinare alle più importanti politiche regionali di governance e migliorando l'organizzazione e l'efficienza del sistema.

Si tratta infatti di ragionare nella direzione di provvedimenti in grado di rispondere ad un'esigenza particolarmente sentita dai cittadini, una modernizzazione della politica che parta dalla politica stessa, con misure in grado di ridurre le eventuali disfunzioni individuabili nel sistema, snellire i costi a carico della collettività percepiti come troppo elevati, lanciare un segnale innovativo e orientato al cambiamento. In questo contesto e in armonia con la Legge finanziaria 2007, il progetto di legge intende operare una razionalizzazione e quindi un contenimento della spesa pubblica, andando a ridurre il numero dei componenti degli organi del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) e dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI), apportando alcune modifiche alle rispettive leggi regionali istitutive.

L'art. 1 del progetto di legge è finalizzato a modificare la L.R. 1/01 istitutiva del CORECOM. Presso la Regione Emilia-Romagna il CORECOM, previsto dalla Legge n. 249 del 1997, è attualmente composto da nove componenti (il Presidente più altri otto componenti). Il progetto di legge intende in primo luogo ridurre il numero dei componenti: si passa a tre componenti compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea legislativa con votazione segreta e con voto limitato.

Il Presidente e gli altri componenti del CORECOM restano in carica cinque anni e si procede al rinnovo integrale entro sessanta giorni dalla scadenza; al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o più componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.

L'art. 2 introduce le modifiche alla L.R. 1/89 istituita va dell'ARNI.

L'art 4 comma 1 della L.R. 1/98 individua come organi dell'Azienda il Presidente, la Commissione amministratrice e il Collegio dei revisori dei conti. Il progetto di legge mantiene come organi dell'Azienda il Presidente e la Commissione amministratrice (riducendone il numero dei componenti), mentre

intende sostituire il Collegio dei revisori dei conti con un revisore contabile.

In particolare, si prevede che il numero dei componenti della Commissione passi da sei (più il Presidente) a due più la figura del Presidente, eletti all'inizio di ogni legislatura dall'Assemblea legislativa con voto limitato a un solo nome.

Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, l'art. 7 della L.R. 1/89 viene sostituito dall'individuazione di un revi-

sore contabile iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal Presidente della Regione, al quale viene affidato il controllo della gestione finanziaria dell'Azienda. Fra i compiti del revisore contabile la proposta di legge individua l'esame dei bilanci, del conto consuntivo e la predisposizione di un'apposita relazione. Il revisore contabile trasmette inoltre al Presidente della Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda e, su richiesta del Presidente della Regione, riferisce su specifici aspetti della gestione.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Modifiche alla L.R. 30 gennaio 2001, n. 1*

1. L'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da due componenti.».

2. L'articolo 3, comma 6, primo capoverso, della L.R. n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«6. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un solo nome; in caso di parità risulta eletto il più anziano di età.».

3. Il comma 5 dell'articolo 3 bis della L.R. n. 1 del 2001, come introdotto dall'articolo 1 della L.R. n. 27 del 2002, è sostituito dal seguente:

«5. Al rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di singoli componenti, si procede entro sessanta giorni dalla cessazione della carica.».

4. L'articolo 11, comma 1 della L.R. n. 1 del 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Ai componenti del Comitato è corrisposta, per dodici mensilità annuali, un'indennità mensile di funzione pari alle seguenti percentuali della indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali:

- a) per il Presidente del Comitato, quarantacinque per cento;
- b) per gli altri componenti, quindici per cento.».

5. Sono abrogati:

- a) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 bis della L.R. n. 1 del 2001, come introdotto dall'articolo 1 della L.R. 31 ottobre 2002, n. 27, sono abrogati.
- b) Il comma 2 dell'articolo 9 della L.R. n. 1 del 2001;
- c) le parole «a maggioranza assoluta dei suoi componenti» e «con la maggioranza di cui al comma 1», dell'articolo 10.

Art. 2*Modifiche alla L.R. 14 gennaio 1989, n. 1*

1. L'articolo 6, comma 1, della L.R. n. 1 del 1989 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione amministratrice è formata dal Presidente e da altri due componenti eletti all'inizio di ogni legislatura dal Consiglio regionale con voto limitato a un solo nome.».

2. L'articolo 7 della L.R. n. 1 del 1989 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 – *Revisore contabile*

- 1) Il controllo della gestione finanziaria dell'azienda è esercitato da un revisore, iscritto nel registro dei revisori contabili, nominato dal Presidente della Regione.
- 2) Il revisore contabile esamina i bilanci e il conto consuntivo e predispone apposita relazione. Trasmette al Presidente della Regione una relazione semestrale sull'andamento della gestione finanziaria dell'Azienda. A richiesta del Presidente della Regione riferisce su specifici aspetti della gestione.».

3. Sono abrogate le seguenti norme della L.R. n. 1 del 1989:

- a) la lettera c) del comma 1, dell'articolo 4;
- b) il comma 3 dell'articolo 11.

4. Negli articoli 4, comma 2, e 8 i termini «Collegio dei revisori» sono sostituite con «revisore contabile».

Art. 3*Entrata in vigore*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dalla scadenza del mandato quinquennale dei componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.

